


Piano di Zona Distretto di Ostiglia  
UFFICIO DI PIANO

---

**Regolamento**  
**per l'accesso ai servizi a favore**  
**delle persone con disabilità**






Piano di Zona Distretto di Ostiglia  
UFFICIO DI PIANO

## **Capo I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 – Principi informativi e normativa di riferimento**

1. I criteri di cui al presente documento sono adottati sulla base dei principi di Equità Sociale, Solidarietà Familiare, Solidarietà Istituzionale e della seguente disciplina normativa:

- articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59”;
- D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”;
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”;
- D.P.C.M. 14.02.2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie”;
- D.P.R. 03.05.2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003”;
- D.P.C.M. 18.05.2001 “Approvazione dei modelli – tipo della dichiarazione unica e dell’attestazione a norma del decreto legislativo 109/1998”;
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- Legge 05.06.2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”;
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. n. 2 del 24.02.2012;



Piano di Zona Distretto di Ostiglia  
UFFICIO DI PIANO

---

## **Articolo 2 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina i criteri di erogazione dei servizi e degli interventi sociali a favore delle persone con disabilità, di competenza del Comune, a norma della Legge 5 febbraio 1992 n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali".

## **Articolo 3 – Obiettivi e finalità**

Obiettivo generale del presente regolamento è quello di uniformare i criteri di accesso e di compartecipazione eventuale ai costi, nonché le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità sull'intero territorio dell'Ambito Territoriale di Ostiglia, che comprende i Comuni di Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Ostiglia, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente e Villa Poma.

La finalità è l'omogeneità e l'equità di trattamento per tutti i soggetti disabili dell'Ambito Territoriale di Ostiglia.

## **Articolo 4 – Ambito di applicazione**

I Servizi e gli interventi che sono qui regolamentati sono tutti quelli che i Comuni dell'Ambito offrono a favore delle persone disabili del territorio dell'Ambito di Ostiglia, qualunque sia la loro forma gestionale e ovunque siano situati.


Nello specifico si tratta di:

- a) Il Servizio di Formazione all'Autonomia
- b) Il Centro Socio-Educativo (CSE)
- c) Il Centro Diurno Disabili (CDD)
- d) Comunità socio Sanitaria (CSS e similari)

## **Articolo 5 – Aveni diritto**

Il diritto a usufruire di tali interventi e servizi è determinato dal possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- a) essere residente in uno dei comuni dell'Ambito: la residenza presso strutture residenziali ubicate nell'Ambito, acquisita in seguito al ricovero, non va a costituire tale diritto;
- b) essere disabile, così come definito dagli art. 3 e 4 della Legge 104/92;
- c) essere in stato di bisogno a causa di accertate condizioni socio-sanitarie.



Piano di Zona Distretto di Ostiglia  
UFFICIO DI PIANO

Tutti i servizi e gli interventi qui regolamentati sono garantiti compatibilmente alle risorse dei singoli Comuni dell'Ambito, previa valutazione della domanda da parte del Servizio Sociale Comunale competente.

Tale valutazione avverrà nel rispetto delle priorità individuate dall'art. 2 "Diritto alle prestazioni" della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

### **Articolo 6 – Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito**

L'Assemblea dei Sindaci di Ambito è composta dai Sindaci, o dagli assessori loro delegati, dei Comuni dell'Ambito di Ostiglia.

Perché si possano realizzare gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, l'Assemblea di Ambito **annualmente** approva le misure di compartecipazione ai costi da parte degli utenti e delle loro famiglie.

Inoltre, l'Assemblea assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte delle persone con disabilità.

Le Giunte comunali, nella definizione degli atti programmatori, recepiscono le decisioni della Assemblea dei Sindaci di Ambito.

### **Articolo 7 – Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo**

Il finanziamento dei singoli servizi è dimensionato alle disponibilità del bilancio comunale.

Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali e prestazioni sociali agevolate, per l'utilizzo dei servizi a domanda individuale, valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi delle politiche comunali, nella formazione della domanda e nelle proposte di offerta di servizi, con particolare riferimento alle forme di auto-aiuto e al concorso tra risorse pubbliche e private.


Il presente regolamento prevede, accanto al dovere di intervento del settore pubblico, la partecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di fornirla.

### **Articolo 8 - Criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni e dei servizi**

Ai fini della definizione dell'entità della compartecipazione al costo delle prestazioni e dei servizi posta a carico dell'assistito con disabilità in condizioni di non autosufficienza, psichica o fisica, **si valuta esclusivamente la situazione economica del solo beneficiario**, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.


La situazione economica dichiarata ha validità annuale.

Ai fini della compartecipazione, sono altresì considerate le seguenti provvidenze economiche, auto-dichiarate dalle persone che fruiscono delle prestazioni e dei servizi contemplati in questo regolamento:



Piano di Zona Distretto di Ostiglia  
UFFICIO DI PIANO

Disabilità	Provvidenze economiche percepite
Invalido civile	Indennità frequenza minori
Invalido civile	Assegno di assistenza
Invalido civile	Pensione di invalidità
Invalido civile	Indennità di accompagnamento
Sordo	Pensione
Sordo	Indennità di comunicazione
Cieco civile	Pensione ciechi assoluti (non ricoverati)
Cieco civile	Pensione ciechi assoluti (ricoverati)
Cieco civile	Pensione ciechi parziali
Cieco civile	Indennità ciechi parziali
Cieco civile	Indennità di accompagnamento
	Rendita I.N.A.I.L.



Piano di Zona Distretto di Ostiglia  
UFFICIO DI PIANO

## **Capo II – I Servizi diurni**

### **Articolo 9 – Il Servizio di Formazione all'Autonomia – Definizione**

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.) è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili, che per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi al alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale e professionale. È caratterizzato dall'offerta di percorsi socio-educativi e socio-formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia.

### **Articolo 10 – Il Servizio di Formazione all'Autonomia – Finalità**

Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio.

I destinatari di questo servizio sono persone disabili in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:

- dell'autodeterminazione,
- dell'autostima
- della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento lavorativo.


### **Articolo 11 – Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.) – Definizione**

Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico.

Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

### **Articolo 12 – C.S.E. - Finalità**

Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.



Piano di Zona Distretto di Ostiglia  
UFFICIO DI PIANO

Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

Nello specifico, le finalità sono:

- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura e d'integrazione, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia, contrastando i processi involutivi e favorendo la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

E' prevista la frequenza di strutture esterne per favorire l'incontro e la socializzazione a ogni livello.

#### **Articolo 13 – Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.) – Definizione**

Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di handicap grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

#### **Articolo 14 – C.D.D. - Finalità**

Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.


E' prevista la frequenza di strutture esterne per favorire l'incontro e la socializzazione a ogni livello.

#### **Articolo 15 – Compartecipazione ai costi dei Servizi Diurni a carico degli utenti**

La compartecipazione ai costi del Servizio Formazione all'Autonomia, Centro Socio – Educativo, del Centro Diurno Disabili è definita contestualmente al progetto educativo individualizzato. Tale progetto è, infatti, condiviso e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti (famiglia, Comune ed Ente Gestore) e contiene necessariamente almeno i seguenti elementi:

- ✓ le finalità e gli obiettivi





Piano di Zona Distretto di Ostiglia  
UFFICIO DI PIANO

- ✓ i tempi di realizzazione
- ✓ il programma settimanale degli interventi
- ✓ i tempi di verifica
- ✓ il monte ore settimanale di inserimento
- ✓ il personale coinvolto
- ✓ il rapporto educatore/utenti
- ✓ l'onere orario a carico dell'Amministrazione comunale
- ✓ l'onere eventualmente a carico della famiglia.


I soggetti fruitori del Servizio di Formazione all'Autonomia, del Centro Socio-Educativo e del Centro Diurno Disabili assumono l'intero onere della consumazione del pasto, che, pagata dal Comune all'Ente gestore, dovrà essere rimborsata dall'utente al Comune, sulla base della tariffa convenzionata.

La quota di compartecipazione al costo dei servizi, è così determinata:

- a) in assenza di redditi IRPEF: si prevede a carico dell'utente il versamento di una quota forfetaria (contributo), come di seguito indicato, che si rivaluta annualmente sulla base della variazione della provvidenza economica **e pari ad 1/5 (20%)** delle provvidenze, con arrotondamento:

Disabilità	Provvidenze economiche percepite	Importo mensile	%	Contributo mese
Invalido civile	Indennità frequenza minori	€ 267,57	20,00	€ 54,00
Invalido civile	Assegno di assistenza	€ 267,57	20,00	€ 54,00
Invalido civile	Pensione di invalidità	€ 267,57	20,00	€ 54,00
Invalido civile	Indennità di accompagnamento	€ 492,97	20,00	€ 99,00
Sordo	Pensione	€ 267,57	20,00	€ 54,00
Sordo	Indennità di comunicazione	€ 245,63	20,00	€ 49,00
Cieco civile	Pensione ciechi assoluti (non ricoverati)	€ 289,36	20,00	€ 58,00
Cieco civile	Pensione ciechi assoluti (ricoverati)	€ 267,57	20,00	€ 54,00
Cieco civile	Pensione ciechi parziali	€ 267,57	20,00	€ 54,00
Cieco civile	Indennità ciechi parziali	€ 193,26	20,00	€ 39,00
Cieco civile	Indennità di accompagnamento	€ 827,05	20,00	€ 165,00
	Rendita I.N.A.I.L.		20,00	

- b) non sono previste riduzioni né per le assenze in caso di malattia o vacanza dell'utente, né in caso di inserimenti di più componenti il medesimo nucleo familiare, salvo il caso in cui il Comune non sostenga alcun onere,



Piano di Zona Distretto di Ostiglia  
UFFICIO DI PIANO

- c) in caso di frequenza dei servizi a tempo parziale, la compartecipazione seguirà la medesima strutturazione della tariffa,
- d) in caso di assenza di provvidenze economiche non è previsto alcun contributo a carico dell'utente, anche per quanto concerne il pasto,
- e) in caso di percezione di più provvidenze economiche, il contributo sarà dato dalla somma di tutte le provvidenze cumulate (es.: invalidità civile + indennità di accompagnamento),
- f) in presenza di redditi IRPEF, rendite patrimoniali, proprietà immobiliari, ecc., il concorso alla spesa avviene secondo determinazione ISEE (con esclusione dei redditi esenti ai fini IRPEF), con applicazione del metodo di progressione lineare. Quindi il concorso alla spesa è così determinato:

$$\text{Compartecipazione dovuta} = \frac{\text{I.S.E.E. utente} \times \text{compartecipazione}}{\text{I.S.E.E. finale (soglia massima)}}$$

Dove:

- a) I.S.E.E. finale (soglia massima) 25.000,00
- b) Compartecipazione: 20% della tariffa

Esemplificando:

- a) I.S.E.E. finale (soglia massima) 25.000,00; b) I.S.E.E. utente 10.000;
- b) Compartecipazione massima (20% di 50,00) = 10,00;
- c) Risultato: 10.000 (ISEE utente) x 10 (compartecipazione massima) / 25.000
- d) Contributo giornaliero da utente: 4,00


Si introduce una soglia minima di concorso equivalente all'importo definito per l'utente privo di reddito IRPEF, integrata poi dalla quota definita dall'applicazione della progressione lineare stabilita per i servizi cui si accede (la soglia minima nasce dall'esigenza di evitare disparità: chi ha redditi IRPEF non può trovarsi a pagare meno o uguale a chi non ha alcun reddito).

### Capo III - L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI

#### Articolo 16 – Definizione e finalità del servizio

I Comuni dell'Ambito intervengono a favore delle persone con disabilità che a causa di particolari condizioni psico-fisiche e ambientali necessitano di ricovero temporaneo o definitivo in strutture protette autorizzate al funzionamento (Residenze Socio-Assistenziali per Disabili, Comunità Socio-Sanitarie, Comunità Socio-Assistenziali, ecc.) mediante l'erogazione di contributi economici finalizzati al pagamento totale o parziale della retta di ricovero, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili.

I Comuni dell'Ambito attivano preventivamente ogni possibile intervento sociale ed economico atto a mantenere il soggetto nel proprio contesto familiare e sociale.



Piano di Zona Distretto di Ostiglia  
UFFICIO DI PIANO

### **Articolo 17 – Destinatari**

Sono destinatari del presente intervento coloro i quali possiedono i seguenti requisiti:

- a) la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito o esserlo stato prima del ricovero presso strutture situate in altro comune; la residenza presso strutture residenziali ubicate nei Comuni dell'Ambito, acquisita successivamente al ricovero, non va a costituire tale diritto;
- b) lo stato di bisogno a causa di accertate condizioni socio-sanitarie ed economiche.

Lo stato di bisogno è valutato dall'Assistente Sociale per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti specifici della professione, accertando l'esistenza di:

- a) condizioni socio-sanitarie tali da qualificare il ricovero come la risposta più adeguata al bisogno manifestato del soggetto;
- b) condizioni economiche, che saranno valutate ai sensi dei successivi articoli, tali da non consentire il pagamento totale o parziale della retta di ricovero.

### **Articolo 18 - Tipologia degli interventi**

Il contributo, finalizzato all'integrazione della retta, può essere erogato ai fini delle seguenti tipologie di intervento:

1. ricovero definitivo
2. "ricovero temporaneo": l'inserimento di un soggetto in una struttura residenziale a seguito di uno specifico progetto a termine finalizzato all'attivazione di risorse proprie del soggetto o del contesto familiare e sociale in cui vive che permettano il ritorno al proprio domicilio.  
Rientra nell'ambito del ricovero temporaneo anche l'inserimento in struttura quale esperienza di avvicinamento e adattamento al contesto residenziale, finalizzato ad un ricovero definitivo.
3. "ricovero di sollievo": l'inserimento di un soggetto in una struttura residenziale a causa di bisogni contingenti e acuti dello stesso o del familiare che ne garantisce l'assistenza, al fine di garantire cure adeguate al soggetto e possibilità di recupero del care-giver.


### **Articolo 19 - Modalità di accesso**

La richiesta di concessione del contributo economico finalizzato al pagamento totale o parziale della retta di ricovero è formulata mediante apposita modulistica, dall'interessato, da colui che ne esercita legalmente la tutela o da altro soggetto che può avvalersi della facoltà di autocertificare, previo colloquio con l'Assistente Sociale.

Nel caso di accertata incapacità psico-fisica del soggetto e in assenza degli altri soggetti individuati al comma precedente la richiesta è curata dall'Assistente Sociale che valuta l'opportunità di richiedere alle autorità competenti l'attivazione di una delle forme di tutela previste al Titolo XII del Codice Civile.

Alla richiesta è allegata:

- a) la documentazione socio sanitaria necessaria a determinare lo stato di bisogno e l'opportunità del ricovero;



Piano di Zona Distretto di Ostiglia  
UFFICIO DI PIANO

- b) la documentazione attestante la capacità finanziaria e patrimoniale del ricoverato;
- c) ogni altra documentazione ritenuta utile alla determinazione della natura, origine ed entità del bisogno.

L'attivazione dell'intervento economico connesso a ricoveri temporanei, educativi, terapeutici o di sollievo è proposto dall'Assistente Sociale referente o dagli Operatori Sociali appartenenti a Servizi Territoriali esterni (come il SERD, il CPS, ecc.) che hanno in carico il soggetto, mediante elaborazione di specifico Progetto Individuale di Intervento con indicazione delle modalità e tempi di realizzazione.

#### **Articolo 20 - Valutazione della condizione economica**

I soggetti ospiti di strutture a carattere residenziale **hanno l'obbligo di contribuire al pagamento della retta utilizzando ogni loro sostanza**, di qualsiasi natura, fatta salva una quota del proprio reddito mensile lasciata in godimento per le spese personali, come previsto dal successivo art. 21.

La condizione economica del ricoverato è determinata dalla consistenza finanziaria e patrimoniale dello stesso.

La consistenza finanziaria e patrimoniale del ricoverato è calcolata considerando:


- a) tutte le entrate nette, a qualsiasi titolo percepite (pensioni, indennità, contributi ecc.);
- b) il valore dell'intero patrimonio mobiliare presente e futuro del soggetto, compresi arretrati ed eredità;
- c) la proprietà di beni immobili e mobili registrati;
- d) il godimento di diritti reali su beni immobili (es. uso, usufrutto...) solo se producono effetti reddituali.

Concorre alla valutazione della condizione economica del ricoverato anche il valore dei beni mobili e immobili presenti nel patrimonio di terzi che li hanno ricevuti in donazione dallo stesso, negli ultimi cinque anni.

La proprietà di beni immobili costituisce di norma motivo di esclusione dall'accesso al contributo economico.

Qualora vi sia impossibilità accertata di disporre del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare senza arrecarvi grave danno economico, il contributo economico può essere concesso solo a titolo di anticipazione; l'interessato dovrà garantire formalmente il rimborso delle spese derivanti dal suo ricovero secondo i tempi e le modalità concordate in via preventiva con il Comune di residenza, che può avvalersi di una delle seguenti forme di garanzia:

- a) **DICHIARAZIONE PRIVATA DI DEBITO** - atto a garantire al Comune il diritto pieno e esclusivo al soddisfacimento del credito vantato ex art. 498 C.C., redatta nelle forme di Legge;
- b) **DONAZIONE REMUNERATORIA** - ex art. 770 C.C. e seguenti;
- c) **IPOTECA VOLONTARIA** - immediata - ex art. 2821 e ss. C.C. mediante la quale il Comune limita il potere dispositivo sull'immobile; l'atto di ipoteca dovrà essere formalizzato e legalizzato.



Piano di Zona Distretto di Ostiglia  
UFFICIO DI PIANO

### **Articolo 21 - Determinazione del contributo economico**

La quantificazione del contributo economico pubblico finalizzato al concorso nel pagamento della retta di ricovero avviene annualmente con specifico procedimento istruttorio amministrativo adottato da ogni singolo Ente.

**In assenza di redditi IRPEF**, ai fini della partecipazione al costo dei servizi residenziali, l'utente versa le provvidenze economiche di cui è beneficiario (pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento, o similari) all'istituto ricoverante, fatta salva la quota per le spese personali, pari al 50% del reddito minimo di inserimento, €. 135,00, (artt. 23 e 25 comma 1 lettera g della legge 328/2000; d.lgs. 237/98) e comunque non inferiore a € 75,00 mensili. Tale quota sarà definita sulla base del progetto individuale dell'utente, in relazione all'autonomia e alle esigenze personali.

**In presenza di redditi IRPEF**, ai fini della partecipazione al costo dei servizi residenziali, l'utente è chiamato a concorrere con tutti i suoi redditi netti, comprese le provvidenze economiche di cui è beneficiario (pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento, o similari), fatta salva la quota per le spese personali, pari al 50% del reddito minimo d'inserimento, €. 135,00, (artt. 23 e 25 comma 1 lettera g della legge 328/2000; D.Lgs. 237/98) e comunque non inferiore a € 75,00 mensili. Tale quota sarà definita sulla base del progetto individuale dell'utente, in relazione all'autonomia e alle esigenze personali.

### **Capo IV – Norme finali**

#### **Articolo 22 – Periodo transitorio**

I Comuni dell'Ambito Territoriale che abbiano già definito propri criteri di compartecipazione si impegnano all'adeguamento entro il termine del 31 dicembre 2014.

#### **Articolo 23 – Pubblicità**

A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet di ogni Comune dell'Ambito e dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Distrettuale di Ostiglia

\* \* \* \* \*

